

Statuto della Fondazione
“CBD NUOVI ORIZZONTI ETS”

ART. 1 – GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo

Settore denominato, “FONDAZIONE CBD NUOVI ORIZZONTI ETS”, che assume la forma giuridica di fondazione.

1.2 La Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “FONDAZIONE CBD NUOVI ORIZZONTI ETS”.

ART. 2 – SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Brescia, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- (i) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- (ii) interventi e prestazioni sanitarie;
- (iii) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- (iv) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (v) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (vi) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- (vii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (viii) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- (ix) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- (x) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- (xi) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ART. 4 – ATTIVITA' E ATTIVITÀ DIVERSE.

4.1 La Fondazione esercita le attività di cui al precedente art.3 prevalentemente in favore di persone con la sindrome di Down e in generale con fragilità intellettive e nel dettaglio:

- a) propone, promuove, elabora e realizza direttamente o indirettamente la definizione di un progetto di vita adeguato per ogni persona a lei affidata, avente la sindrome di Down e in generale fragilità intellettive, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue attitudini ed autonomie e delle sue condizioni di salute. Si fa carico di monitorare costantemente con la stessa cura, la congruità del progetto in ogni fase della sua vita, e di intervenire ogni volta che ci sia la necessità di modificare lo stesso;
- b) promuove e tutela i diritti delle persone con la sindrome di Down e in generale con fragilità intellettive;
- c) propone, promuove, elabora e realizza, direttamente o indirettamente, l'autonomia abitativa per adulti con la sindrome di Down e in generale con fragilità intellettive. Favorisce percorsi propedeutici che consentano ai partecipanti di conseguire le abilità necessarie alla residenzialità e creare dei gruppi d'amici con cui condividere la futura esperienza abitativa;
- d) promuove e gestisce servizi di accoglienza, assistenza e cura, a favore di persone con la sindrome di Down e in generale con fragilità intellettive, da svolgere anche a domicilio, ovvero presso strutture di soggetti terzi, pubblici o privati;
- e) propone, promuove, elabora e realizza, direttamente o indirettamente, percorsi di inserimento lavorativo e/o di benessere occupazionale per giovani e adulti con la sindrome di Down e in generale con fragilità intellettive, allo scopo di consentire loro una piena vita sociale;
- f) propone, promuove, elabora e realizza, direttamente o indirettamente, ogni attività di gruppo o personalizzata, di educazione, ricreazione, stimolazione psico-sensoriale, assistenza e riabilitazione per giovani e adulti con la sindrome di Down e in generale con fragilità intellettive, allo scopo di migliorare la loro qualità di vita;
- g) accoglie incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, tra cui in specie: tutore, curatore, amministratore di sostegno, e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme in vigore;
- h) assume incarichi di "Trustee" o di "Guardiano", in tema di TRUST, nonché stipulare contratti di "Affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul dopo di noi);
- i) promuove, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio;
- l) Promuove collaborazioni attive, tipo convenzioni e/o associazioni temporanee di imprese, con enti/società pubbliche e/o private, che operino in settori d'interesse della Fondazione e ne condividano la missione e la visione.

4.2 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

4.3 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione

4.4 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione potrà, infine, realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione erogazione di beni o servizi di modico valore.

ART. 5 – PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 del presente statuto.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

- l) dal fondo di dotazione:

-costituito dai conferimenti in proprietà uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dal fondatore e/o dai partecipanti

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

II) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti

o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività di interesse generale e di quelle diverse;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., nonché qualora opportuno o obbligatorio per legge il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.,

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche indirettamente, utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART. 7 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono membri della Fondazione:

(i) il Fondatore;

(ii) i Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni. L'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

ART. 8 – FONDATORE

8.1 È "Fondatore" l'Associazione Centro Bresciano Down APS.

ART. 9 – PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire “Partecipanti”, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnano a contribuire, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica, in misura non inferiore e per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

9.2 La qualifica di “Partecipanti” dura entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L’ammissione dei “Partecipanti” è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

ART. 10 – DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i “Partecipanti” che entro la scadenza dell’esercizio sociale non eseguono l’obbligazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Quanto si tratta di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- (i) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- (ii) apertura di procedure di liquidazione;
- (iii) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I “Partecipanti” possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 11 – ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- (i) il Consiglio d’Indirizzo;
- (ii) l’Assemblea di Partecipazione;
- (iii) il Consiglio di Amministrazione;
- (iv) l’Organo di Controllo

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12 – CONSIGLIO D’INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d’Indirizzo è composto da cinque a nove membri rappresentanti e nominati del Fondatore.

12.2 I membri del Consiglio d’Indirizzo durano in carica per 6 anni. In caso di decadenza anticipata di uno o più dei membri del Consiglio di indirizzo il Fondatore provvede alla nomina del sostituto o dei sostituti al ripristino del numero originario. Ogni membro del Consiglio d’Indirizzo può essere rieletto per un numero indefinito di volte.

12.3 Il Consiglio d’Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.4 In particolare, il Consiglio d’Indirizzo:

- (i) approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all’erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- (ii) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione.
- (iv) nomina, determinandone il compenso, l’Organo di Controllo, anche monocratico, della Fondazione;
- (v) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l’azione di responsabilità;
- (vi) delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, riservate al “Fondatore”. Le modifiche deliberate dal Consiglio d’Indirizzo devono essere preventivamente autorizzate dal “Fondatore”.

(vii) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, previa autorizzazione del Fondatore;

(viii) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio d'Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni membro del Consiglio d'Indirizzo ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 – ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni dell'Assemblea di Partecipazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente e il Vice

Presidente, entrambi nominati dal Consiglio d'Indirizzo.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio sociale del loro incarico e possono essere rinominati.

16.3 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal Consiglio d'Indirizzo, per giustificato motivo.

16.5 Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la loro sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nell'art. 12, comma 3, n. (ii). I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

(i) predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

(ii) predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

(iii) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

(iv) predispone e approva il bilancio d'esercizio;

(v) individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

(vi) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri nei modi previsti dalle leggi in vigore all'atto della conferimento della delega.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche da remoto, d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 17 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL VICE PRESIDENTE

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

ART.18 ORGANO DI CONTROLLO

18.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico, dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

18.2 L'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

18.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.4 All'Organo di Controllo, inoltre compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale, sia stato redatto in conformità alla legge.

18.5 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.6 Qualora previsto dalla legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

ART. 19 – ALBO DEI BENEMERITI

19.1 Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statuari.

19.2 L'albo dei Benemeriti potrà essere disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 20 – ALBO DEI VOLONTARI

20.1 Presso la Fondazione è pure istituito l'Albo dei Volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

20.2 L'albo dei Volontari potrà essere disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 21 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

21.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

ART. 22 – CLAUSOLA DI RINVIO

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia

22.2 Le norme del presente Statuto diverranno efficaci con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.